

Prot. n. 46/C/2012

Pregg.mi Sigg.  
Titolari e/o legali rappresentanti  
delle imprese associate  
LORO SEDI

Ragusa, 03 Febbraio 2012

Oggetto: **Assunzioni al Sud, credito d'imposta sul 50% dei costi  
(Rif. Art.2, D.L. 70/2011, Art.22, c.8, L.183/2011)**

Con l'Art.2 del D.L. 70/2011, allegato alla presente, è stato istituito un credito d'imposta per le assunzioni nelle regioni meridionali, che presenta maggiore convenienza rispetto allo stesso beneficio applicato nelle precedenti edizioni, anche se allo stato si è in attesa dell'Intesa Stato-Regioni di cui all'Art.22, comma 8, della L.183/2011, allegato alla presente, e di prossima emanazione

L'incentivo è, infatti, pari al 50% dei costi salariali che saranno sostenuti per le assunzioni di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati e, quindi, considerando che i costi salariali sono rappresentati dall'importo totale che il datore di lavoro paga effettivamente in relazione ai posti di lavoro creati, oltre alla retribuzione lorda, vi rientrano anche i contributi obbligatori e i contributi assistenziali per figli e famigliari.

Il regime del credito di imposta per le assunzioni di lavoratori svantaggiati ha un'intensità di aiuto per un periodo di 12 mesi successivi all'assunzione e 24 mesi nel caso di assunzione di un lavoratore molto svantaggiato).

L'assunzione che ha accesso al bonus deve rappresentare un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti. Ciò si traduce, in termini pratici, nella necessità di calcolare il credito di imposta sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti l'arco temporale di applicazione del beneficio.

Si decade dal beneficio se il numero totale dei lavoratori, per ciascuno degli anni interessati, risulti inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati durante il periodo di riferimento.

Vediamo di approfondire qualche concetto.

**Quali i territori interessati?**

Sono quelli con forte ritardo di sviluppo: Abruzzo, Campania, **Sicilia**, Calabria, Puglia, Basilicata, Sardegna.

**Quale tipologia di assunzioni è ammessa?**

Le assunzioni devono avere come oggetto contratti di lavoro a tempo indeterminato e devono intervenire nei 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore del D.L.70/2011 intervenuta il 13 maggio 2011.

**Quali lavoratori è possibile assumere?**

Sarà possibile godere dei benefici solo nel caso di assunzione di **lavoratori svantaggiati** (coloro che sono inoccupati alla data di assunzione da almeno sei mesi,

ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna) o **molto svantaggiati** (coloro che risultano inoccupati da almeno 24 mesi).

**Quale bonus è concesso?**

Per il calcolo del bonus si dovrà prendere in considerazione il costo aziendale del personale per i primi 12 mesi di assunzione relativo al neoassunto nella misura del 50%. Nel caso in cui l'impresa assuma lavoratori molto svantaggiati il calcolo del credito d'imposta aumenta fino a 24 mesi dall'assunzione ma sempre nella misura del 50%.

**Quali sono i settori esclusi dal bonus assunzioni?**

Il bonus assunzione non è ammesso per quei settori interessati dal regolamento CE n. 800/2008 e più precisamente quelli della pesca, navali, industria siderurgica e navale attività agricola (produzione e commercializzazione) e acquacoltura.

\*\*\*

Gli Uffici sono, come sempre, a disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni.  
Distinti saluti

**ANCE** | RAGUSA  
Il Direttore  
(Dot. Ing. Giuseppe Guglielmino)



**D.L. 13-5-2011 n. 70**

Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 2011, n. 110.

**Art. 2 Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno**

1. In funzione e nella prospettiva di una sistematica definizione a livello europeo della fiscalità di vantaggio per le regioni del Mezzogiorno, fiscalità che deve essere relativa a lavoro, ricerca e imprese, coerentemente con la decisione assunta nel "Patto Euro plus" del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti specifici ai fini della promozione della produttività nelle regioni in ritardo di sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato. L'assunzione deve essere operata nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. In attesa di una estensione coerente con il citato "Patto Euro plus", il funzionamento del credito di imposta si basa sui requisiti oggi previsti dalla Commissione Europea e specificati nei successivi commi.

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al [Regolamento \(CE\) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008](#), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell' [articolo 40](#) del predetto Regolamento, ai datori di lavoro che, nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla Commissione Europea "svantaggiati" ai sensi del numero 18 dell' [articolo 2](#) del predetto Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta nella misura del 50% dei costi salariali di cui al numero 15 del citato [articolo 2](#) sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori definiti dalla Commissione Europea "molto svantaggiati" ai sensi del numero 19 dell' [articolo 2](#) del predetto Regolamento, il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione. Ai sensi dei numeri 18 e 19 dell' [articolo 2](#) del citato Regolamento, per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna - ivi definito - ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.

3. Il credito di imposta è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del

codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

5. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell' [articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), e successive modificazioni, entro tre anni dalla data di assunzione. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli [articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#).

7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

7-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 7, i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno già usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla lettera c) del comma 7, è dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. Il credito d'imposta regolato dal presente articolo, di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, è considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera c) del comma 7 decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari, sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni di cui al comma 1 nonché le disposizioni di attuazione dei commi precedenti anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito d'imposta.

9. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo

consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma precedente. Le citate risorse nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, le Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all' [articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183](#), gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dalla UE, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell' [articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione, della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.

\*\*\*

**L. 12-11-2011 n. 183**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).

Publicata nella Gazz. Uff. 14 novembre 2011, n. 265, S.O.

**Art. 22** *Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time, telelavoro, incentivi fiscali e contributivi*

8. Al fine di accelerare la piena operatività del credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all'[articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 luglio 2011, n. 106](#), la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancisce intesa sul decreto di natura non regolamentare volto a stabilire i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle regioni interessate, nonché le disposizioni di attuazione del medesimo [articolo 2](#) entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto.